SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. **18**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonché abrogazione della direttiva 94/56/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;

Vista la direttiva 94/56/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifica il codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, recante il regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del regolamento (UE) n. 996/2010, per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione dell'articolo 23 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di seguito denominato: «regolamento».

Art. 2.

Destinatari

1. I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento.

Art. 3.

Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito denominata: «Agenzia», è l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste dall'articolo 4 è disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell'Agenzia.

Art. 4.

Violazioni e sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito elencate:

a) ai soggetti di cui all'articolo 2 che, avuta conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, si applica la sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro;

b) ai soggetti di cui all'articolo 2 che diffondano le informazioni protette di cui all'articolo 14 del regolamento si applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila euro;

c) ai soggetti di cui all'articolo 2 che ostacolino l'attività dell'Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a ventimila euro;

d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro ai soggetti di cui all'articolo 2 che, prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia:

1) modificano lo stato del luogo dell'incidente;

2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente;

3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto;

4) spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto;

e) ai soggetti di cui all'articolo 2 che si rifiutino di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro.

2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera *d)*, a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite ovvero previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente, con la consultazione, ove possibile, dell'Agenzia.

3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione può essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito *internet*.

Art. 5.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 4, mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6.

Versamento dei proventi

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'Agenzia provvede all'adempimento dei compiti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. (In vigore dal 17 gennaio 2012).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».

— Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295.

— La direttiva 94/56/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. 319.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1999, n. 67.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189 (Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2010, n. 267.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 996/2010, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla direttiva 94/56/CE, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

«Art. 4 *(Cause di esclusione della responsabilità)*. (In vigore dal 1° gennaio 1999).

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.».

13G00056

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Chiaravalle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonio Corona;

Considerato che il dott. Antonio Corona non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Nicolai Massa è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Chiaravalle (Ancona) in sostituzione del dott. Antonio Corona, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2012, il consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Antonio Corona.

Considerato che il dott. Antonio Corona, destinato a svolgere le funzioni di commissario straordinario presso il comune di Ancona, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Chiaravalle (Ancona) del dott. Antonio Corona con il dott. Antonio Nicolai Massa.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Avellino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Avellino ed il Presidente nella persona del sig. Cosimo Sibilia;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2013, con la quale il consiglio provinciale ha preso atto della intervenuta causa di decadenza, prevista dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del sig. Cosimo Sibilia dalla carica di Presidente;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione delle province in cui si è verificata una delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali;

Visto che è stato espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, di analogo tenore, presentati alla camera, nel corso dei lavori parlamentari della legge di stabilità 2013, ed accolti dal governo che, in attesa della riforma organica della rappresentanza locale, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella figura del presidente della provincia o dei componenti della giunta uscente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Avellino è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Raffaele Coppola, già vicepresidente della provincia di Avellino, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia, fino al 31 dicembre 2013.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta e al Presidente.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Avellino è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del Presidente nella persona del sig. Cosimo Sibilia.

Con delibera n. 1 del 15 gennaio 2013, il consiglio provinciale di Avellino ha preso atto della intervenuta causa di decadenza, prevista dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del sig. Cosimo Sibilia dalla carica di Presidente, per accettazione della candidatura a parlamentare.

Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del Presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale.

L'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attesa di un intervento legislativo complessivo di riordino delle province, ha previsto la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la provvisoria gestione, fino al 31 dicembre 2013, di quegli enti in cui, in un arco temporale compreso tra il 5 novembre 2012 ed il 31 dicembre 2013, si verifichi la cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, tra cui rientra la decadenza, ai sensi della legislazione vigente.

Nel corso dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stati presentati alla Camera alcuni ordini del giorno di analogo tenore, accolti dal governo, relativi alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2013, attraverso la nomina come commissari dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente.

Peraltro, la continuità amministrativa appare ancor più necessaria per la peculiare situazione in cui si trovano le province interessate, considerata la profonda trasformazione istituzionale per esse prevista.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Avellino, nella persona del sig. Raffaele Coppola, già vicepresidente dell'ente.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Rieti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Rieti ed il presidente nella persona del sig. Fabio Melilli;

Vista la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2013, con la quale il consiglio provinciale di Rieti ha recepito il contenuto della delibera della giunta provinciale n. 21 del 18 gennaio 2013 concernente la presa d'atto della intervenuta causa di decadenza, prevista dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del sig. Fabio Melilli dalla carica di Presidente;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione delle province in cui si è verificata una delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali;

Visto che è stato espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, di analogo tenore, presentati alla camera, nel corso dei lavori parlamentari della legge di stabilità 2013, ed accolti dal governo che, in attesa della riforma organica della rappresentanza locale, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella figura del Presidente della provincia o dei componenti della giunta uscente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Rieti è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giancarlo Felici, già vicepresidente della provincia di Rieti, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia, fino al 31 dicembre 2013.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta e al Presidente.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Rieti è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del Presidente nella persona del sig. Fabio Melilli.

Con delibera n. 1 del 30 gennaio 2013, il consiglio provinciale di Rieti ha recepito il contenuto della delibera n. 21 del 18 gennaio 2013 con la quale la giunta provinciale ha preso atto della intervenuta causa di decadenza, prevista dall'art. 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del sig. Fabio Melilli dalla carica di Presidente, per accettazione della candidatura a parlamentare.

Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del Presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale.

L'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attesa di un intervento legislativo complessivo di riordino delle province, ha previsto la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la provvisoria gestione, fino al 31 dicembre 2013, di quegli enti in cui, in un arco temporale compreso tra il 5 novembre 2012 ed il 31 dicembre 2013, si verifichi la cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, tra cui rientra la decadenza, ai sensi della legislazione vigente.

Nel corso dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stati presentati alla Camera alcuni ordini del giorno di analogo tenore, accolti dal governo, relativi alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2013, attraverso la nomina come commissari dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente.

Peraltro, la continuità amministrativa appare ancor più necessaria per la peculiare situazione in cui si trovano le province interessate, considerata la profonda trasformazione istituzionale per esse prevista.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Rieti, nella persona del sig. Giancarlo Felici, già vicepresidente dell'ente.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia);

Viste le dimissioni rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Spatuzza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Spatuzza.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ostra Vetere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ostra Vetere (Ancona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ostra Vetere (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gabriele Perpetuini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma Addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ostra Vetere (Ancona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Le dimissioni, rassegnate in tempi diversi da dodici consiglieri, hanno determinato il depauperamento dell'organo consiliare, ridotto a soli quattro componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Ancona pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n.4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ostra Vetere (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Gabriele Perpetuini.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ancona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ancona;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Corona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ancona è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fiorello Gramillano.

Il citato amministratore, in data 27 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ancona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Corona.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lodi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lodi;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lodi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Zappalorto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lodi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Lorenzo Guerini.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lodi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lodi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vittorio Zappalorto.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2013.

Emissione delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio (1313 - 2013)» - millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 975 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale è sta-

ta stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto il verbale della Commissione permanente tecnico-artistica n. 13, relativo alla riunione del 28 maggio 2012 dal quale risulta che la moneta celebrativa da 2 euro, millesimo 2013, è dedicata al 700°Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio;

Visto il Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 975 del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 651 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il verbale della riunione del 13 dicembre 2012 con cui sono state approvate le caratteristiche artistiche della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del 700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio;

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che «per il Sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico»;

Considerato che la Commissione europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio è conforme con le specifiche tecniche di cui al Regolamento (UE) n. 566 del 18 giugno 2012;

Vista la nota n. 5866 del 30 gennaio 2013, con la quale il Segretariato Generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio europeo ha approvato il disegno della sopra citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio attraverso l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2013, celebrative del «700°Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio (1313 - 2013)», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Sul dritto: Testa di tre quarti a destra di Giovanni Boccaccio, tratta dall'affresco di Andrea del Castagno, 1450 ca. (Firenze, Galleria degli Uffizi); nel giro, in basso BOCCACCIO 1313 2013; nel campo di destra, R/RI in legamento /m; intorno, le dodici stelle dell'Unione Europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio» per un contingente in valore nominale di 20.000.000,00 di euro, pari a 10.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 14 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

13A01632

DECRETO 22 febbraio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 28.950 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 agosto 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 febbraio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A01828

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2013.

Approvazione delle graduatorie dei progetti presentati a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri, per l'Azione 2 - Annualità 2011, per l'Azione 1 e per l'Azione 3 - Annualità 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011 e la decisione C(2012) 1984 del 27 marzo 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che i succitati Programmi Annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Vista la legge n. 129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9484 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente al Programma Annuale 2011 e ad alcune Azioni previste dal Programma Annuale 2012 e il decreto del 06/08/2012, prot. n. 5710 di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sull'azione 1 e 3 del Fondo relativamente al Programma Annuale 2012;

Visto il decreto del 15/05/2012 n. prot. 3553 di adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere sui Programmi Annuali 2011 e 2012, a seguito del quale si sono riscontrate delle economie a valere sull'Azione 2 - Annualità 2011, pari a € 700.000,00;

Visto il decreto del 31 gennaio 2012, prot. n. 625 con il quale si revoca l'avviso pubblico per la presentazione di progetti pluriennali a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Visto il decreto del 6 agosto 2012, prot. n. 5711 con il quale vengono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Rimpatri;

Visto il decreto del 30 ottobre 2012, prot. n. 7717 di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Viste le proposte di graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione di valutazione con verbale del 28 gennaio 2013, e trasmesse all'Autorità Responsabile del Fondo;

Rilevato che la Commissione di valutazione, all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi, ha elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, relativamente all'Azione 2, la graduatoria dei progetti presentati a valere sul Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rimpatri.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute a valere su ciascuna Azione;

graduatoria dei progetti ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento.

Art. 2.

Relativamente alle Azioni 1 e 3 a valere sul Programma Annuale 2012, sono approvate le graduatorie dei progetti presentati.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute;

graduatorie dei progetti ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Autorità Responsabile - Ministero dell'interno www.interno.it, alla sezione Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

Roma, 13 febbraio 2013

L'autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A01631

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario ABBA-M 18, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione AGRIMEC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1 999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 25 gennaio 2013, con cui 1' impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 Thorpe Road,, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto AGRIMEC, ivi registrato al n. 14491 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento VERTIMEC EC autorizzato in Italia al n. 8795 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome ABBA-M 18;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk, il permesso n. 15697 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ABBA-M 18 proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 14491 con la denominazione AGRIMEC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 250-500, 1 1-2,5-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

ABBA-M 18

Insetticida-acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone), melo, pero, pesco e nettarine, vite, fragola, lampone, mora, cetriolo, melone, cocomero, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, lattughe e simili, rucola, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ed arboree, latifoglie, conifere e palme (iniezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

ABBA-M 18 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
- Abamectina pura . . . . g 1.84 (corrispondenti a 18 g/l)
- Eccipienti q.b. a . . . . g 100
Contiene il solvente cicloesanolo

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited,
CPC4, Capital Park, Fulbourn,
Cambridge CB21 5XE
Tel: Cambridge (01223) 883400

Registrazione n.: 14491

Importato dal Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House,
Thorpe Road,
Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

Reg. n. 15697/ I.P. del 30/01/2013

Officina di confezionamento ed etichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Taglie: 250- 500 ml; 1-2,5- 5-10L
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Norme precauzionali
Conservare la confezione ben chiusa Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non siacompletamente asciutta. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

INFORMAZIONI MEDICHE
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilment bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1° 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina.
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato puo essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicita derivante dalla esposizione é progredita a causare forte vomito si dovrebbe controlare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per lasostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbo continuare per almeno diversigiorni, fino a quando la condizione clinica é stabile e normale.
Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attivita del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attivita del GABA (barbiturici, benzodiazepine. acido valproico) nei paziente con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
In caso di intossicazione contattare il piú vicino Centro Antiveleni.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

CARATTERISTICHE GENERALI
ABBA-M 18 è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. ABBA-M 18 è altivo contro tuti gli stadi mobili di insetti ed acari. ABBA-M 18 ha in generale un'azione lenta e nonostate acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortaliá. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum spp.*)

RISCHI DI NOCIVITÁ
Il prodotto é tossico per la fauna selvatica.
ABBA-M 18 è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colturedurante il periodo della fioritura.

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalitá di azione.
Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Attenzione: Di impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è resposabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/hl	Dose l/ha	Epoca d'impiego e Note	
Arancio, Mandarino, Clementino Limone	Minatrice serpentina *(Phyllocnislis citrelle)*	37,5	0,375-0,75	Alla comparsa della prima mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 di olio minerale
		75	0,75	Alla comparsa della prima mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae e Panonychus citri)*	75	0,75-1,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
Pero, Melo	Psylia *(Psylia spp)*	75	0,75-1,5	A fine caduta petali o nelle generazione successive, alla comparsa delle prime neanidi.	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale
	Ragnetto rosso del frutiferi *(Panoncychus ulmi)* Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*. Enofide del melo *(Aculus schlechtendali)* Cemiostorna *(Leucoptera malifoliella)*, Litocolete *(Phylionorycter blancardella)*	75	0,75-1,5	A fine caduta petali	
Pesco e nectarine	Ragnetti rossi *(Panonychus ulm, Tetranychus urticae)* Eriofidi *(Acufus loked)*	75-100	0,75-1,3	Alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivo si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadjuvante
	Larve di tripide *(Thrips spp, Taemothips spp, Frankiniella spp)*	75-100	0,75-1,3	A caduta petali o in presenza delle prime punture su frutti, ripetere se necessario dopo 7-10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei frutiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)* Ragnetto giallo della vite *(Eotetranychus carpin)*	75	0,75	Alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	
	Tignolatta *(Lobesia botrana)*, Tignola *(Eupoecha ambiguela)*	55-75	0,5-0,75	Da inizio ovideposizione a due settimane dopo	
Pomodoro Peperone Melanzana Cetriolo Melone Cocomero Sedano	Ragnetto rosso *(Tetranychus spp)* Eriofide *(Aculus lycopersici)*	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide *(Frankiniella spp)*	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari *(Linomyze spp)*	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime puntura di ovideposizione in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola	Ragnetto rosso *(Tetranychus spp)*	40	0,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
		100	1,2	Alla comparsa del primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide *(Frankinella)*	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve	
Lampone, mora	Ragnetti rossi *(Panonychus ulm, Tetranychus urticae)*	75	0,75-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lattughe e simili, rucola	Minatrici fogliari *(Linomyza spp)* Larve di tripide *(Frankinella spp)*	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto Alla comparsa dell prime larve.	
Colture ornamentali e fioricole in terra ed in vaso. Vivai di arbustive ed arboree	Minatrici fogliari *(Linomyza spp)*	50	0,5-1,5	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide *(Frankinella spp)*	75	0,5-1,5	Alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune *(Tetranychus spp)*	25-50	0,5-1,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili	
Latifoglie conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari *(Cameraria ohndella)*	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura	
	Processionaria del pino *(Thaumetopoea pityocampa)*			Iniettare in presenza delle prime larva neonate	
	Tingida del platano *(Corythucha cliate)* Afidi *(aphis spp)* Acari tetranchidi ed erifodi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'inezione al tronco deve essere affetuate con altrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante inezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrzzature usale, utilizzare dispositivi alti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo aree urbane vivai	Punteruolo rosso delle palme (rhynchophorus ferrugineus)	50-100 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. L'inezione al tronco deve essere effettuata con altrezzature idonee e da personale specalizzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita. Per l'applicazione del prodotto mediante inezioni al tronco, durante le fasi di preparazione impiego e pulizia delle altrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle gli occhi/la faccia.. Transennare l'area onde impedire l'acceso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionali sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali. Evitare di tratare le palme in evidente stato di stress idrico o far precedere il trattamento da adeguata irrigazione di soccorso.	

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone e coomero, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola, lampone, mora; 10 giorni per agrumi e sedano; 14 giorni per pero, pesco e nettarine, lattughe e simili, rucola; 28 giorni per melo e vite

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso impropio del preparato. Il rispeto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

13A01650

DECRETO 30 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario CLOPROLE, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione CORAGEN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 25 gennaio 2013, con cui l'impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 Thorpe Road, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto CORAGEN, ivi registrato al n. 14930 a nome dell'Impresa Du Pont Crop Protection Products, con sede legale in Stevenage (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento CORAGEN autorizzato in Italia al n. 13981 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome CLOPROLE;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 maggio 2014, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk, il permesso n. 15696 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato CLOPROLE proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 14930 con la denominazione CORAGEN.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900, l 1.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

CLOPROLE

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, vite (uva da vino e da tavola), agrumi (non in produzione, patata, mais e mais dolce. Soluzione Concentrata.

CLOPROLE - Composizione
- 100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (=200 g/L)
- Coformulanti q.b. a . . . . g 100

Titolare della registrazione:
DuPont Crop Protection Products Wedgwood Way Stevenage Herts. SG1 4QN England

Registrazione n.: 14930

Importato dal Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House, Thorpe Road, Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

Reg. n. 15696/ I.P. del 30/01/2013

Officina di confezionamento ed etichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Taglie: 50-100-150-200-250-300-500-600-900ml; 1L
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi aquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficial di 15 metri per melo, pero, pesco, nettarine, albaricocco, susino, noce e nocciolo e 10 metri per vite da vino e da tavola, arancio, limone e mandarino.
-Per protegere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimitá delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade)

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. –In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. –In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. –In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITÁ D'AZIONE: CLOPROLE é un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed é caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve, compromettendone la funzionalitá. CLOPROLE agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocasa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis heparana* (tortrice verde), *Pandemis cerasana* (tortrice gialloverde), *Phyllonorychter blancardella* (litocollete delle pomacee), *Phyllonorychter corylifoliella* (litocollete con mina a placca), *Leucoptera scitella* (cemiostoma), *Ostrinia nubialis* (piralide), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Cydia funebrana* (tignola del susino), *Operophtera brumata* (cheimatobia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Curculio nucum* (balanino del nocciolo) *Phyllocnistis citrella* (minatrice serpentina degli agrumi), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora), *Sesamia spp.* (sesamia), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis* (nottua piccola e nottua mediterranea).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO

Effetuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni su pomacee e 10-14 giorni su drupacee, noce, nocciolo e vite da tavola, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo piú breve e i dosaggi piú alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti.

Su vite da vino effetuare 1 applicazione per anno; su tutte le altre colture in etichetta (inclusa vite da tavola) il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.

Melo e Pero: puó essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione a la maturazione. Per il controllo di *Cydia pomonella, Adosophyes orane, Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp, Ostrinia nubilialis, Cydia molesta*, utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delleprime uova. Per il controllo di Phyllonorychter blancardella, Phyllonorychter corylifoliella, Leucoptera scitella, utilizzare 16-18 ml/hl (160-270 ml/ha) intervenendo in fase di ovideposizione prima che siano visibili le mine sulle foglie.

Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino: pu´essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'accrescimento frutti e la maturazione.
Utilizzare 18-20ml/hl (180-300 ml/ha) per il controllo di *C. Molesta, A. Pulchellana, Cydia funebrana, Operophtera brumata* e 16-20 ml/hl (160-300 ml/ha) pero A lineatella, intervenendo in fase di ovideposizione prima della schiusura dell uova e della penetrazione dell prime larve.

Vite da vino e da tavola: utilizzare 15-18 ml/hl (150-270 ml/ha per la vite da vino e 150-216 ml/ha per la vite da tavola) per il controlo di *E. Ambiguella, L. botrana, A pulchellana.* Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova utilizzando la dose piú alta in caso di forte pressione o infestazione prevalente di *E. ambiguella.*

Noce e Nocciolo: pu´essere impiegato per il controllo di C. Pomonella e C. Nucum nelle fasi fenologiche comprese tra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.

Arancio, limone, mandarino: Applicare solo su colture non ancora in produzione: puó essere impiegato a partire dall'allungamento dei germogli. Utilizzare 10-15 ml/hl (50-75 ml/ha) per il controllo di P. Citrella intervenendo in fase di ovidesposizione o alla comparsa delle primissime larve prima che siano visibili le mine sulle foglie.

Patata: utilizzare 50-60 ml/ha per il controllo di *Leptinotarsa decemlineata*. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime erosioni. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, adottare un intervallo di 14-21 giorni dal primo trattamento.

Mais e mais Dolce: utilizzare 100-150 ml/ha per il controllo di *O. Nubialis* e lepidotteri nottuidi quali ad essempio *H. Armigera*, *S. Exigua*, *S. Littoralis*, *Sesamia spp.* Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure; nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni. Su mais dolce, in presenza di elevata pressione dei parassiti, utilizzare la dose piú elevata e l'intervallo piu breve sopra indicati.

ATTENZIONE: per tutte le coltore le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per pomacee, drupacee, noce e nocciolo, 8-15 hl/ha per vite da vino, 8-12hl/ha per vite da tavola, 5 hl/ha per agrumi non ancora in produzione, 3-6 hl/ha per la patata, 2-8 hl/ha per mais e mais dolce. Indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ed ettaro (minima e massima) indicata per ciascuna coltura e per ciascum parassita.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CLOPROLE possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportuniá per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puó impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. CLOPROLE secondo lo schema IRAC appartiene al **Gruppo 28 insetticidi** (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massino di applicazioni di CLOPROLE consentite é pari a 2 per anno (esclusa vite da vino). %

AVVERTENZE AGRONOMICHE: si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metá a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere CLOPROLE alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre CLOPROLE dopo i prodotti in formulazione do polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatolo.

COMPATIBILITÁ: CLOPROLE non compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzioni prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effetuata.

FITOTOSSICITÀ: COLPROLE è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietá si consiglia di effetuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
Vite da vino: 30 giorni-Noce, nocciolo: 21 giorni –Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, patata: 14 giorni –Mais e mais dolce: 7 giorni-Vite da tavola: 3 giorni.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispeto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

CLOPROLE

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, vite (uva da vino e da tavola), agrumi (non in produzione, patata, mais e mais dolce.
Soluzione Concentrata.

CLOPROLE- Composizione
Chlorantraniliprole……………….18,4g (200 g/L)
Coformulanti qb a………………..100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
DuPont Crop Protection Products Wedgwood Way
Stevenage Herts. SG1 4QN England

Registrazione n. 14930

Importato dalla Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House,Thorpe Road,
Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd.-Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15696 / I.P. del 30/01/2013
Taglie: 50 - 100 mL

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia**: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ………………

13A01651

DECRETO 30 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario CYPONIL, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione SWITCH.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 25 gennaio 2013, con cui l'impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 Thorpe Road, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto SWITCH, ivi registrato al n. 15129 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento SWITCH autorizzato in Italia al n. 9578 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome CYPONIL;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk, il permesso n. 15698 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato CYPONIL proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 15129 con la denominazione SWITCH.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 8-10-16-20-25-40-50-100-200-300-500, kg 1.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

CYPONIL

Granuli idrodispersibili

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e simili e rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero

CYPONIL - Composizione
100 g di prodotto contengono:
- ciprodinil puro . . . . .g 37,5
- fludioxonil puro . . . . .g 25
- coformulanti q.b.a . . . . g 100

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited, CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge CB21 5XE

Registrazione n.: 15129

Importato dal Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House, Thorpe Road, Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Reg. n. 15698 / I.P. del 30/01/2013

Officina di confezionamento ed etichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Taglie: 8-10-16-20-25-40-50-100-200-300-500g; 1 kg
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acqua dalle aziende agricole e dalle strade.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi: aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con sovradosaggi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Cyponil è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattuga e simili e rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.
Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, Cyponil è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.
Cyponil è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Patogeno	dose grammi / 100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,6 - 0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
	Marciumi secondari del grappolo: *Aspergillus spp., Penicillium spp.*	80	0,8	
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	60 - 80	0,6 – 0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: *Monilia laxa*	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti: *Monilia spp.*	60	0,8 - 1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole	*Botrytis spp.*	80	0,8 - 1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattughe e simili, rucola (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: *Sclerotinia spp. e Botrytis cinerea*	50 – 70	0,5 – 0,7	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni
Finocchio	Marciume del colletto: *Sclerotinia spp.*	60 – 80	0,6 – 0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Pero	Maculatura bruna: *Stemphylium vesicarium*	60 – 80	0,8 – 1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla	Muffa grigia: *Botrytis squamosa, Botrytis cinerea*	80 – 100	0,8 – 1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.

- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi). Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

COMPATIBILITÀ
E' possibile miscelare il prodotto con tutti gli altri antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.
Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
uva di vino: 21 giorni;
albicocco, susino, lattughe e simili, rucola: 14 giorni;
pero, pesco, uva da tavola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, finocchio, fragola, cipolla, ciliegio: 7 giorni

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

CYPONIL

Granuli idrodispersibili

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e simili e rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

CYPONIL - Composizione
100 g di prodotto contengono:
- ciprodinil puro . . . . .g 37,5
- fludioxonil puro . . . . .g 25
- coformulanti q.b.a . . . . g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited,
CPC4, Capital Park, Fulbourn,
Cambridge CB21 5XE

Registrazione n. 15129

Importato dalla Regno Unito da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House,Thorpe Road, Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd.-Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15698/ I.P. del 30/01/2013
Taglie: 8-10-16-20-25-40-50-100g

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Sintomi**: aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con sovradosaggi. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

13A01652

DECRETO 30 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DINAL, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione DIFCOR 250 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l' ultima in data 25 gennaio 2013, con cui l'impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 Thorpe Road, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto DIFCOR 250 EC, ivi registrato al n. 13917 a nome dell' Impresa Globachem NV, con sede legale in Sint-Truiden (BE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento DIFCOR 250, autorizzato in Italia al n. 12489 a nome dell'Impresa Globachem NV;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome DINAL;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2013, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk, il permesso n. 15694 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato DINAL, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 13917 con la denominazione DIFCOR 250 EC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 100-250-500 ml, l 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi dell'Art. 52 del Reg. CE 1107/2009

DINAL

FUNGICIDA TRIAZOLICO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DINAL - Composizione
100 g di prodotto contengono
Difenoconazolo puro. . . . . 23,6 g (= 250 g/L)
Coformulanti q.b. a . . . . 100 g

Titolare della registrazione:
GLOBACHEM NV, Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden Belgio

Registrazione n. 13917

Importato dal Regno Unito da:
AgChem Access Ltd, Cedar House,
41 Thorpe Road, Norwich Norfolk NR1 1ES (UK)
Tel. +448454599413

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15694/ I.P. del 30/01/2013

Taglie: ml 100-250-500, litri 1-5-10

Partita n. :

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. **Attenzione**: prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica, (da sempilici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene dopo 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DINAL è un fungicida sistemico, contenente una sostanza triazolica con spiccata azione preventiva, curativa ed eradicante. Trasloca all'interno delle foglie e degli apici vegetativi più per via traslaminare che acropeta. Il prodotto viene velocemente assorbito (2-6 ore) dagli organi vegetativi delle piante, soprattutto a temperature comprese tra i 10° ed i 25° C, pertanto non risente di dilavamenti.
Questo prodotto è selettivo nei confronti delle più importanti specie di insetti utili ad acaro predatori.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
MELO contro Ticchiolatura e Oidio: effettuare massimo 4 trattamenti a stagione alla dose di 15 ml/hl. Trattamenti preventivi a cadenza di 6-8 gg; dopo "frutto noce" allungare l'intervallo fino a 14 gg. Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
PERO contro Ticchiolatura: effettuare massimo 4 trattamenti a stagione alla dose di 15 ml/hl. Trattamenti preventivi a cadenza di 10-12 gg nella stagione; trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
Per il controllo della Ticchiolatura delle pomacee si consiglia di impiegare DINAL in miscela con un prodotto di copertura.
PESCO contro Bolla, Monilia dei frutti: impiegare alla dose di 20-30 ml/hl procedendo come segue: contro Bolla effettuare 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie; contro Monilia dei frutti con 1-2 trattamenti in pre-raccolta contro i marciumi da conservazione.
PATATA, SEDANO, CAROTA, CAVOLFIORE contro Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidio, Micosferella effettuare 3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 gg a seconda della pressione della malattia alla dose di 0,4-0,5 l/ha.
POMODORO contro Cladosporiosi effettuare 3-4 trattamenti ad intervalli di ca. 10 gg alla dose di 0,5 l/ha; contro Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidio, Micosferella effettuare 3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 gg a seconda della pressione della malattia alla dose di 0,4-0,5 l/ha.
CETRIOLO contro Oidio e Alternariosi effettuare 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg alla dose di 0,5 l/ha.
ASPARAGO contro *Puccinia asparagi*, *Stemphylium versicarium* effettuare 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg alla dose di 0,5 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora: effettuare massimo 3 trattamenti, alla dose di 0,2-0,3 l/ha iniziando alla comparsa delle prime pustole. Nelle prime applicazioni miscelare DINAL con fungicida di contatto ed intervenire ad intervalli di 15-20 gg quindi effettuare un trattamento di chiusura con DINAL da solo.
COMPATIBILITA'
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta del sedano e della barbabietola da zucchero; 14 giorni prima della raccolta di: mele, pere, patate, cavolfiori; 7 giorni prima della raccolta di: pesche, carote, pomodori, cetrioli.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art. 52 del Reg. CE 1107/2009

DINAL

FUNGICIDA TRIAZOLICO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DINAL - Composizione
100 g di prodotto contengono
Difenoconazolo puro. . . . . 23,6 g (= 250 g/L)
Coformulanti q.b. a . . . . 100 g

Titolare della registrazione:
GLOBACHEM NV, Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden Belgio

Registrazione n. 13917

Importato dal Regno Unito da:
AgChem Access Ltd, Cedar House,
41 Thorpe Road, Norwich Norfolk NR1 1ES (UK)
Tel. +448454599413

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. - Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15694/ I.P. del 30/01/2013

Taglie: ml 100

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Attenzione: prima di accedere all'area trattata è opportuno attnedere che la vegetazione sia completamente asciutta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica, (da sempilici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene dopo 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/01/2013

13A01653

DECRETO 30 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario PROP 250, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione TILT 250 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l' ultima in data 25 gennaio 2013, con cui l' impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK) - Cedar House, 41 Thorpe Road, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dalla Germania del prodotto TILT 250 EC, ivi registrato al n. 033315-00 a nome dell'Impresa Syngenta Agro GmbH, con sede legale in Maintal (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento TILT 25 EC autorizzato in Italia al n. 5755 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PROP 250;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2014, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk, il permesso n. 15692 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PROP 250 proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 033315-00 con la denominazione TILT 250 EC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-20-50-100-200-400-500, l 1-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

PROP 250

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

PROP 250 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro . . . . .g 25,5 (= 250 g/l)
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a . . . . g 100
Contiene: miscela di composti aromatici

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Postfach 1234, D-63462 Maintal

Registrazione n. 033315-00

Importato dalla Germania da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House,Thorpe Road, Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd.-Coachgap lane, Nottingham, (UK)

Reg. n. 15692/ I.P. del 30/01/2013
Taglie: 10-20-50-100-200-400-500 mL
1- 5 litri

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PROP 250 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
PROP 250 viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
PROP 250 possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
PROP 250 è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
PROP 250 è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: Oidio (*Erysiphe spp*.), Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoria spp., Rincosporiosi (*Rhynchosporium spp.*), *Drechslera* (*Helmintosporium*) *teres*.
É inoltre dotato di buona attività contro *Cercosporella, Fusarium spp.*.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.

Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il PROP 250 nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.

RISO: contro l'Elmintosporiosi, causata da *Drechslera* (*Helmintosporium*) *teres*, in modo particolare per le colture da seme;
0,4 - 0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità. I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia.

ROSA: contro Oidio
10 - 15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con PROP 250, possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

TAPPETI ERBOSI
PROP 250 è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Helminthosporium spp*., Oidio, Ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate.
Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 20 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6 - 2 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dei cereali; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Art.52 del Reg. CE 1107/2009

PROP 250

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

PROP 250 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro . . . . .g 25,5 (= 250 g/l)
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a . . . . g 100
Contiene: miscela di composti aromatici

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Postfach 1234,
D-63462 Maintal

Registrazione n. 033315-00

Importato dalla Germania da:
AgChemAccess Ltd. Cedar House,Thorpe Road,
Norwich, Norfolk (UK)
Tel. +44(0)1603 618618

.

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd.-Coachgap lane,
Nottingham, (UK)

Reg. n. 15692/ I.P. del 30/01/2013
Taglie: 10-20-50-100 mL

Partita n. :

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30/01/2013

13A01654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2013.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2013.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) dall'Ense (ora INRAN - ENSE), dall'Agenzia delle dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2013;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2013;

Considerato che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e, in particolare, prorogando i termini del 15 febbraio 2013 e del 15 marzo 2013 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è opportuno prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2013 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 15 aprile 2013 per la specie mais ed al 15 maggio 2013 per la specie soia.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01633

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antropos società cooperativa sociale Onlus», in Imperia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 maggio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Antropos Società Cooperativa Sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 dicembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 23 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Antropos Società Cooperativa Sociale Onlus»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antropos Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Imperia (codice fiscale 01088280084) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Ghirardo nato a Imperia il 18 febbraio 1978, ivi domiciliato in via S. Bonfante, n.1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01656

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Trasporti Scavi Zola C.T.S.Z. coop. a r.l. in liquidazione», in Zola Pedrosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 luglio 2012 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che «Cooperativa Trasporti Scavi Zola C.T.S.Z. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 4 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Trasporti Scavi Zola C.T.S.Z. coop. a r.l. in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Trasporti Scavi Zola C.T.S.Z. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Zola Pedrosa (Bologna) (codice fiscale 03649070376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli nato a Bologna il 25 febbraio 1962 ed ivi residente, in via Porrettana n. 148/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01657

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Genzanese Panificatori società cooperativa», in Genzano di Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Genzanese Panificatori Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 12 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Genzanese Panificatori Società Cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Genzanese Panificatori Società Cooperativa», con sede in Genzano di Roma (codice fiscale 09026951005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Fantone nato a Roma il 5 ottobre 1952 e residente in Ostia Lido (Roma), con studio in Piazza della Rovere n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01658

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elleffe coop. service società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Elleffe Coop. Service Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 aprile 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 24/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elleffe Coop. Service Società Cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Elleffe Coop. Service Società Cooperativa», con sede in La Spezia (codice fiscale 01052200118) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Gozzani nata a La Spezia il 25 maggio 1972, domiciliata in Santo Stefano di Magra (La Spezia), in Via Pietro Nenni n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01659

DECRETO 12 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di ispezione per gli ascensori, rilasciato alla società INC S.r.l..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo Istituto nazionale di certificazione Srl - INC - con sede legale in Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (Caserta);

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'organismo Istituto nazionale di certificazione Srl - INC - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva 95/16/CE;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Acquisita la dichiarazione di Accredia DC2013UTL080 del 1° febbraio 2013 che attesta che l'Organismo ha completato con esito positivo la fase documentale e che nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di svolgere le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto nazionale di certificazione Srl - INC - con sede legale in Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (Caserta), è autorizzato ad effettuare attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A01660

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine. (Determina n. 163/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, che ha previsto l'applicazione della distribuzione diretta - PHT solo per alcune indicazioni terapeutiche dei medicinali a base di eparina frazionata;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta dell'8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Alle confezioni delle specialità medicinali classificate in fascia A a base di:

ATC B01AB01 eparina calcica

ATC B01AB01 eparina sodica

si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Alle confezioni delle specialità medicinali a base di:

ATC B01AB04 dalteparina

ATC B01AB05 enoxaparina

ATC B01AB06 nadroparina

ATC B01AB07 parnaparina

ATC B01AB08 reviparina

ATC B01AB12 bemiparina

si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Hartford (Stati Uniti).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*).*

Decreta:

la Signora Carmela Pesca, Vice Console onorario in Hartford (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono esser chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in New York);

f) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in New York;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in New York e restituzione al Consolato Generale d'Italia in New York delle ricevute di avvenuta consegna;

i) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri.

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01639

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Volos (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*).*

Decreta:

la Sig.ra Aikaterini Tsopela, Vice Console onorario in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) consegna delle certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visto di ingresso;

m) ricezione dall'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01640

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Nevşehir (Turchia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Veli Toren, Vice Console onorario in Nevşehir (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Ankara;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato del decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Ankara, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Ankara;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale dell'Ambasciata d'Italia in Ankara;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Ankara;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01641

Soppressione del Vice Consolato onorario in Gerona (Spagna)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

Il Vice Consolato onorario in Gerona (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Barcellona, è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01642

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Kavala (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Federico Lazaridis, Vice Console onorario in Kavala (Grecia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato del decreto del presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato del decreto del presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2013

Il vice direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01643

Entrata in vigore del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Dominicana sul trasferimento di persone condannate, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 5 marzo 2010, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010.

In conformità al suo art. 16, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2010.

13A01655

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Portovesme s.r.l. ubicato nel Comune di Portoscuso.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN 0000234 del 21 dicembre 2012, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Portovesme S.r.l., identificata dal codice fiscale 05398001007 con sede legale in piazzale Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Portoscuso (CI) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Am-

bientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A01648

Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive.

Con D.M. n. 34 in data 29 gennaio 2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive.

Il Piano, che sostituisce il precedente del 1987, contiene disposizioni intese a prevenire e combattere gli effetti dannosi alle risorse del mare dovuti agli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive, nonché direttive finalizzate a procedure operative conformi alle finalità di tutela dei litorali, del mare e delle risorse biologiche sancite dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento.

Il Piano, nel suo testo integrale, così come il D.M. approvativo n. 34, è consultabile presso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente link:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/PIANO_MATTM

13A01664

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cape Regione Siciliana SGR S.p.a., in Palermo.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2013, la procedura di amministrazione straordinaria della Cape Regione Siciliana SGR S.p.A., con sede in Palermo, è stata prorogata ai sensi del combinato disposto dagli articoli 56, comma 3, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. n. 58/98) e 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/93), per il periodo massimo di sei mesi.

13A01661

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3352
Yen	125,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,388
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,86190
Fiorino ungherese	291,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1891
Nuovo leu romeno	4,3861
Corona svedese	8,4598
Franco svizzero	1,2332
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4070
Kuna croata	7,5863
Rublo russo	40,2300
Lira turca	2,3587
Dollaro australiano	1,2946
Real brasiliano	2,6279
Dollaro canadese	1,3439
Yuan cinese	8,3391
Dollaro di Hong Kong	10,3538
Rupia indonesiana	12923,07
Shekel israeliano	4,9109
Rupia indiana	72,5080
Won sudcoreano	1446,43
Peso messicano	16,9444
Ringgit malese	4,1384
Dollaro neozelandese	1,5797
Peso filippino	54,183
Dollaro di Singapore	1,6539
Baht tailandese	39,909
Rand sudafricano	11,7906

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01829

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3349
Yen	124,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,434
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,86310
Fiorino ungherese	290,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1679
Nuovo leu romeno	4,3786
Corona svedese	8,4483
Franco svizzero	1,2332
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4170
Kuna croata	7,5890
Rublo russo	40,2100
Lira turca	2,3720
Dollaro australiano	1,2905
Real brasiliano	2,6169
Dollaro canadese	1,3504
Yuan cinese	8,3356
Dollaro di Hong Kong	10,3517
Rupia indonesiana	12956,12
Shekel israeliano	4,9182
Rupia indiana	72,5450
Won sudcoreano	1442,08
Peso messicano	16,9185
Ringgit malese	4,1440
Dollaro neozelandese	1,5803
Peso filippino	54,266
Dollaro di Singapore	1,6530
Baht tailandese	39,873
Rand sudafricano	11,8713

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01830

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3370
Yen	125,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,393
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,87330
Fiorino ungherese	291,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1569
Nuovo leu romeno	4,3785
Corona svedese	8,4297
Franco svizzero	1,2347
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4065
Kuna croata	7,5915
Rublo russo	40,2302
Lira turca	2,3792
Dollaro australiano	1,2961
Real brasiliano	2,6145
Dollaro canadese	1,3567
Yuan cinese	8,3401
Dollaro di Hong Kong	10,3678
Rupia indonesiana	12940,94
Shekel israeliano	4,8978
Rupia indiana	72,3010
Won sudcoreano	1442,83
Peso messicano	16,9117
Ringgit malese	4,1400
Dollaro neozelandese	1,5972
Peso filippino	54,426
Dollaro di Singapore	1,6540
Baht tailandese	39,869
Rand sudafricano	11,8659

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01831

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «King Edward's School Witley» - Regno Unito.

Con decreto del Direttore Generale degli Affari Internazionali del 12 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/1986 - «King Edward's School Witley» - Regno Unito.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

13A01662

Riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Shekou International School» - Repubblica Popolare Cinese.

Con decreto del Direttore Generale degli Affari Internazionali del 12 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/1986 - «Shekou International School» - Repubblica Popolare Cinese.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

13A01663

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duplocillina L.A.».

Provvedimento n. 110 del 1° febbraio 2013

Medicinale veterinario «DUPLOCILLINA L.A.», sospensione iniettabile per cani e gatti, nelle confezioni:

12 flaconi vetro tipo II da 100 ml - A.I.C. n. 101942011;

Flacone vetro tipo II da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi vetro tipo II da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

Flacone vetro tipo II da 50 ml - A.I.C. n. 101942047.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB unforeseen, B.II.a.3z) - Aggiunta di un nuovo eccipiente.

Variazione tipo IA, B.II.b.5) - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la variazione tipo IB concernente l'aggiunta dell'eccipiente acido fosforico per la correzione del pH.

Si autorizza altresì la Variazione Tipo IA concernente la modifica del limite superiore del range di accettazione per il pH della soluzione degli eccipienti prima della sterilizzazione.

La validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Myotrofil» Soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 109 del 1° febbraio 2013

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Codice fiscale 00291440170.

Medicinale veterinario: MYOTROFIL Soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100080011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100080023.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione periodo validità dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo prima apertura:

da: «consumare immediatamente e non conservare»

a: 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clindaseptin» 25 mg/ml Soluzione orale per gatti e cani.

Provvedimento n. 107 del 31 gennaio 2013

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd. con sede in Loughrea, Co. Galway (Irlanda).

Medicinale veterinario: CLINDASEPTIN 25 mg/ml soluzione orale per gatti e cani.

Confezione: scatola con flacone da 22 ml in PET - A.I.C. n. 104403011.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. FR/V/0236/001/IB/001/G.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: aggiunta nuova confezione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta della seguente nuova confezione: scatola di cartone contenente 1 flacone in vetro ambrato di tipo III da 22 ml, chiuso con tappo antimanomissione in HDPE/LDPE o in polietilene e una siringa graduata in polietilene a bassa densità - A.I.C. n. 104403023.

Per la nuova confezione il periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita è di 24 mesi mentre il periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario rimane invariato, pari cioè a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita:

1 anno (per la scatola con flacone da 22 ml in PET - A.I.C. n. 104403011);

2 anni (per la scatola con flacone da 22 ml in vetro - A.I.C. n. 104403023).

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni (per tutte le confezioni).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A01636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Paromomicina Huvepharma» 200 g/1000 g per suini, polli da carne (broiler) e conigli.

Provvedimento n. 102 del 31 gennaio 2013

Titolare A.I.C.: Huvepharma N.V. con sede in Uitbreidingstraat, 80 - 2600 Anversa - Belgio.

Premiscela per alimenti medicamentosi PAROMOMICINA HUVEPHARMA 200 g/1000 g per suini, polli da carne (broiler) e conigli.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104526013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104526025;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104526037.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita da 6 mesi, come attualmente autorizzato, a 12 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime: 1 mese.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% liquido Chemifarma».

Provvedimento n. 101 del 31 gennaio 2013

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Medicinale veterinario COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO CHEMIFARMA, nelle confezioni:

bottiglia in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 102550011;

tanica in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 102550047;

tanica ecopack da 10 litri - A.I.C. n. 102550050.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicato in oggetto da: COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO CHEMIFARMA a: COLISID.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO FILOZOO» 120 mg/g.

Provvedimento n. del 30 gennaio 2013

Medicinale veterinario «COLISTINA SOLFATO 12% liquido filozoo» 120 mg/g

Confezioni:

tanica da 1 Kg - A.I.C. n. 102459017;

tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 102459029.

Titolare A.I.C.: FILOZOO S.r.l, con sede in via del Commercio n. 28/30, Carpi (MO) - Codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di attesa nelle uova.

Si autorizza, per il medicinale veterinario in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per le uova dagli attuali 5 giorni a 0 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

Broilers e tacchini: O giorni;

Vitelli da latte e suini: 7 giorni;

Conigli: 5 giorni;

Uova: galline ovaiole: O giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente sette *referendum* popolari, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco dei comuni Arsiè, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro rispettiva aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 19 febbraio 2013, ha accertato a norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni tenutesi il 10 e 11 febbraio 2013 per i *referendum* popolari indetti con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2012, non ha partecipato la maggioranza degli elettori iscritti e che pertanto le proposte referendarie, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della medesima legge n. 352 del 1970, sono dichiarate respinte.

13A01827

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2012 recante: «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 38 del 14 febbraio 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono riportate le seguenti correzioni:

alla pagina 49, seconda colonna, al quart'ultimo capoverso delle premesse, all'ultima riga, dove è scritto: "… Uffici periferici veterinari *(PC)*;", leggasi: "… Uffici periferici veterinari *(PIF)*;

alla pagina 50, prima colonna, al quint'ultimo capoverso delle premesse, alla lettera *c)*, quarto rigo, dove è scritto: "… di cui all'art. 16, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo…", leggasi: "… di cui all'art. 16, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo…"; ed ancora, al penultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: "Vista la nota prot. n. DGPRE/*P127121* del 12 dicembre", leggasi: "Vista la nota prot. n. DGPRE/*P/27121* del 12 dicembre";

alla pagina 50, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, i punti "*1.1.* Esenzione da sanificazione..."e "*1.9.* Sorveglianza mezzi accompagnamento infermi:", sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "*11.* Esenzione da sanificazione.." e "*19.* Sorveglianza mezzi accompagnamento infermi:".

13A01669

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-048) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.